AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE EDITORIALE

COSA SONO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli ammortizzatori sociali sono un complesso ed articolato sistema di norme di legge a tutela del reddito dei lavoratori che sono in procinto di perdere o hanno perso il posto di lavoro.

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CHE SI APPLICANO AL SETTORE EDITORIALE

- 1) CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
- 2) CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
- 3) PREPENSIONAMENTI
- 4) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
- 5) SOLIDARIETA' IN DEROGA
- 6) DISOCCUPAZIONE

QUALI SONO I SETTORI EDITORIALI CHE BENEFICIANO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

AMMORTIZZATORI	Quotidiani, Periodici, Agenzie di stampa nazionali (*)	Altri
CIGS	SI	NO
CONTRATTI DI	SI	NO
SOLIDARIETA'		
PREPENSIONAMENTI	SI	NO
DISOCCUPAZIONE	SI	Si
CONCESSIONI IN	NO	SI
DEROGA		

(*) art. 27, 2° comma, legge 5 agosto 1981, n. 416

Per le aziende editoriali non trova applicazione il requisito occupazionale dell'art. 1, comma 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223 che fissa in più di quindici, il numero dei dipendenti occupati nell'azienda nel semestre antecedente la data di presentazione della richiesta di CIGS

CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI STRAORDINARIA

La CIGS è un sostegno al reddito del lavoratore in caso di sospensione dal rapporto di lavoro.

VALORE DELL'ASSEGNO DI CIGS

L'assegno mensile di CIGS corrisponde all'80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate.

L'importo mensile non può superare un massimale stabilito di anno in anno. Per il 2013, è stato fissato in € 1.152,90 lordi mensili (€ 1.085,57 al netto dell'aliquota del 5,84% prevista dalla legge 28/2/86 n. 41, art. 26) per i giornalisti che hanno una retribuzione superiore ad € 2.075,21 mensili lordi.

QUANDO VIENE EROGATA LA CIGS

La CIGS viene autorizzata per decreto dal Ministero del Lavoro, dopo aver accertato le causali di richiesta e il diritto all'ammortizzatore.

La CIGS viene erogata dall'INPGI dopo la pubblicazione del Decreto del Ministero del Lavoro sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto ministeriale fissa altresì la decorrenza della CIGS che, su richiesta aziendale, può essere retroattiva rispetto la pubblicazione del decreto, nonché la sua durata.

QUANDO POSSONO ESSERE COLLOCATI IN CIGS I GIORNALISTI

L'azienda, esperite le consultazioni di legge con le organizzazioni sindacali, può sospendere il giornalista in CIGS prima dell'emanazione del Decreto ministeriale.

ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNO DI CIGS

Poiché tra il giorno in cui il giornalista è posto in cassa integrazione e l'approvazione del relativo decreto da parte del Ministero del Lavoro possono trascorrere anche alcuni mesi, l'azienda anticiperà il trattamento di integrazione salariale. In caso di oggettivi motivi di impedimento, l'anticipazione sarà effettuata dall'Inpgi, su richiesta della FNSI, prelevando le somme da un Fondo di cui è titolare la FNSI.

I colleghi sospesi in CIGS dovranno, in questo caso, chiedere alla propria Associazione di stampa di presentare alla FNSI istanza di anticipazione collettiva della CIGS.

QUALI LAVORATORI POSSONO BENEFICIARE DELLA CIGS

Tutti i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro dipendente che abbiano un'anzianità aziendale e una contribuzione previdenziale di almeno tre mesi (artt. 1, 2, 3, 12, 35, 36, CCNLG che non abbiano altro reddito da lavoro).

MODALITA' PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELLA CIGS

Per richiedere la corresponsione dell'indennità è necessario compilare un modulo reperibile presso gli Uffici di corrispondenza INPGI.

Il giornalista in cassaintegrazione deve confermare mese per mese con dichiarazione scritta inoltrata tramite l'Ufficio di corrispondenza, la continuità dello stato di cassaintegrato.

COME FARE PER COLLABORARE QUANDO SI E' SOSPESI IN CIGS

Se il giornalista ha effettuato collaborazioni saltuarie, deve comunicarlo nella dichiarazione scritta mensile che inoltra tramite il Fiduciario. In questo caso l'INPGI tratterrà il valore delle giornate lavorate dall'importo dell'indennità corrisposta.

La sanzione, prevista dalla legge, in caso di mancata comunicazione delle giornate di lavoro effettuato è molto pesante: sospensione immediata dell'erogazione dell'indennità, restituzione di quanto percepito fino al momento in cui sia stato accertato lo svolgimento di attività non dichiarate, cancellazione dei contributi figurativi accreditati durante il periodo.

DURATA DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, IV co. della L. 416/1981, il ministero del Lavoro adotta i provvedimenti di concessione della CIGS per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori ai 24 mesi.

Non trova applicazione il comma 9) dell'articolo 1 della L. 223/1991 che pone il limite di durata massima della CIGS di 36 mesi nell'arco del quinquennio.

Durante il trattamento di CIGS, l'anzianità di servizio decorre normalmente a tutti gli effetti contrattuali, come ad esempio gli scatti di anzianità.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Durante il periodo di sospensione in CIGS vengono accreditati dall'INPGI i contributi figurativi.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni durante la sospensione in CIGS ovvero per licenziamento alla fine del periodo di cassa integrazione l'azienda deve corrispondere al giornalista oltre le normali competenze di fine rapporto ulteriori 4 mensilità (*art. 36, legge 5 agosto 1981, n. 416*).

In caso di dimissioni (TFR + 4 mensilità).

In caso di licenziamento (TFR + indennità sostitutiva del preavviso + 4 mensilità).

CAUSALI DI INTERVENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La CIGS può essere richiesta per le seguenti causali:

- a) Crisi aziendale
- b) Cessazione totale o anche solo parziale dell'attività aziendale anche in costanza di fallimento;
- c) Ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con la verifica della presenza della situazione di crisi aziendale per poter beneficiare dell'istituto del prepensionamento previsto dall'art. 37 della L. 416/1981.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CAUSALI DI CRISI AZIENDALE

Ai fini della sussistenza dello "stato di crisi", la stessa non è rilevabile unicamente dai bilanci aziendali, ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni, che abbiano incidenza su una critica situazione dell'impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo. Tali indicatori, in particolare, dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali.

I criteri per l'approvazione delle istanze di concessione del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale sono i seguenti:

- a) dagli indicatori economico-finanziari, complessivamente considerati, riguardanti l'anno antecedente alla richiesta, deve emergere un andamento involutivo;
- la situazione di crisi può essere valutata anche in base al calo delle vendite o alla contrazione degli investimenti pubblicitari o alla diminuzione dell'attività produttiva;
- c) l'avvenuta contrazione degli indicatori sub b) può essere valutata anche per gli effetti che si verificheranno per l'impresa nel periodo immediatamente successivo all'istanza;
- d) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento con l'indicazione delle iniziative intraprese o da intraprendere idonee al superamento della crisi;
- e) deve essere predisposto un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale.

CESSAZIONE DI ATTIVITÀ'

In caso di cessazione totale o parziale dell'attività, anche in costanza di fallimento, l'impresa deve predisporre un piano di gestione del personale.

La cessazione parziale può interessare o un settore dell'attività stessa ovvero anche una singola testata se appartenente alla medesima ragione sociale.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CAUSALI DI RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONVERSIONE AZIENDALE

In caso di presentazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la valutazione dell'istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, deve essere compiuta con il riscontro delle sequenti condizioni:

- a) il programma deve essere indirizzato ad interventi specifici, che prevedano investimenti coerenti con lo stato di crisi anche prospettica in cui versa l'azienda e idonei agli interventi che si intendono realizzare, anche con riferimento, per le aziende editoriali, agli interventi volti a favorire la riorganizzazione dell'assetto redazionale;
- b) deve individuarsi il rapporto tra le sospensioni e gli interventi programmati, specie per le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione;
- c) deve essere esplicitato il piano delle sospensioni e della gestione delle eventuali eccedenze; possono essere indicati, altresì, adeguati interventi di formazione volta a favorire la realizzazione del programma presentato;
- d) devono essere indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti.

Ai fini dell'accertamento amministrativo del programmato piano di riorganizzazione, ristrutturazione ovvero conversione aziendale devono riscontrarsi le condizioni di cui alle lettere a), b), c), d).

RISTRUTTURAZIONE O RIORGANIZZAZIONE IN PRESENZA DI CRISI AZIENDALE

Ai giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro, a seguito di recepimento in sede governativa dell'esito della procedura di consultazione sindacale e, per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, è riconosciuta facoltà di optare per l'anticipazione della liquidazione della pensione di vecchiaia, secondo quanto previsto dall'art. 37 della L. 416/1981.

Per il riconoscimento degli interventi di riorganizzazione o ristrutturazione in presenza di crisi aziendale devono riscontrarsi le seguenti condizioni:

- il programma deve essere indirizzato ad interventi specifici, che prevedano investimenti coerenti con lo stato di crisi anche prospettica in cui versa l'azienda e idonei agli interventi che si intendono realizzare, anche con riferimento, per le aziende editoriali, agli interventi volti a favorire la riorganizzazione dell'assetto redazionale;
- deve individuarsi il rapporto tra le sospensioni e gli interventi programmati, specie per le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione;
- deve essere esplicitato il piano delle sospensioni e della gestione delle eventuali eccedenze; possono essere indicati, altresì, adeguati interventi di formazione volta a favorire la realizzazione del programma presentato;
- 4) l'azienda deve presentare altresì un programma volto prioritariamente alla gestione delle inefficienze e degli squilibri siano essi gestionali ovvero economici e finanziari.

PREPENSIONAMENTI

(art. 37, legge 5 agosto 1981, n. 416)

REQUISITI PER ACCEDERE AL PREPENSIONAMENTO

Possono accedere al prepensionamento i giornalisti professionisti, dipendenti di aziende editrici di quotidiani, agenzie di stampa nazionali e periodici, che:

- abbiano almeno 58 anni di età;
- abbiano versato almeno 18 anni di contributi INPGI;
- siano stati collocati in CIGS per esigenze di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale:
- rientrino nel numero massimo di unità ammesse annualmente con Decreto dal Ministero del Lavoro sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

MODALITÀ' DI ACCESSO AL PREPENSIONAMENTO

L'azienda non può prepensionare i giornalisti.

I giornalisti, che intendono optare per il prepensionamento e che sono in possesso dei requisiti al momento della collocazione in CIGS, devono rassegnare le proprie dimissioni nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero del Lavoro di autorizzazione al trattamento di CIGS.

Diversamente, i giornalisti, che intendono optare per il prepensionamento e che maturano i requisiti durante il trattamento di CIGS, devono rassegnare le proprie dimissioni nel termine di 60 giorni della data di maturazione dei requisiti mancanti.

LIQUIDAZIONE DEL PREPENSIONAMENTO

L'INPGI liquida il trattamento di pensione anticipata nel momento in cui si conclude il seguente iter.

- 1. accordo sindacale siglato tra le parti;
- 2. emanazione ovvero pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero del Lavoro di autorizzazione al trattamento relativo alla *tranche* di appartenenza in cui rientra il giornalista interessato:
- 3. presentazione della domanda di prepensionamento all'INPGI da parte del giornalista interessato;
- 4. dichiarazione del datore di lavoro da allegare alla domanda da cui risulti, in particolare:
 - l'unità aziendale del lavoratore;
 - il numero e la data del decreto del Ministero del Lavoro recante il contingente numerico nazionale ammesso al trattamento di pensione anticipata;
 - la data della collocazione in CIGS:
 - la data della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie.

Il trattamento di pensione anticipata è erogato dall'INPGI.

Al trattamento in questione non sono più applicati gli abbattimenti percentuali previsti dalla precedente disciplina.

Sebbene l'erogazione sia di competenza dell'INPGI, le modifiche introdotte dall'art. 19 co. 18-*ter*, lett. a), punto n. 2) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con L. n. 2/2009 e del Decreto del Ministero del Lavoro 24 Luglio 2009 n. 46775 prevedono che l'onere per i trattamenti di pensione anticipata sia posto a carico del bilancio dello Stato per un importo annuale pari a 20 milioni di euro.

Inoltre, in virtù dell'Accordo FNSI-FIEG recepito con Intesa governativa del 5 maggio 2009, è istituito un contributo straordinario, a capo di ciascuna azienda che farà ricorso a pensionamenti anticipati, pari al 30% del costo di ciascun pensionamento anticipato così come quantificato dall'INPGI all'atto delle dimissioni del giornalista interessato.

Al giornalista che opta per il pensionamento anticipato è riconosciuto, altresì, il trattamento previdenziale integrativo di cui agli artt. 3 e 4 dell'"Accordo per prestazioni previdenziali integrative", Allegato G al CCNLG sottoscritto da FIEG-FNSI in data 15.7.1985.

LO SCIVOLO CONTRIBUTIVO PER UOMINI E DONNE

Il giornalista che opta per il prepensionamento ha diritto allo scivolo contributivo ossia all'accreditamento da parte dell'INPGI di **contributi previdenziali figurativi per un periodo massimo di 5 anni** e fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità contributiva.

Laddove il giornalista abbia un'età maggiore di 60 anni, lo scivolo contributivo non può avere una durata superiore alla differenza tra 65 anni, requisito anagrafico di accesso alla pensione, e l'età anagrafica del giornalista interessato.

ESEMPI RELATIVI ALLO SCIVOLO CONTRIBUTIVO

ETA' (uomini e donne)	N. CONTRIBUTI	SCIVOLO MASSIMO (rispetto ai 30 anni di contributi e 65 anni di età)	
58 anni	280 mesi (23 anni e 4 mesi)	60 mesi (5 anni)	
60 anni	300 mesi (25 anni)	60 mesi (5 anni)	
61 anni e 2 mesi	280 mesi (23 anni e 4 mesi)	46 mesi (3 anni e 10 mesi)	
58 anni	330 mesi (27 anni e 6 mesi)	30 mesi (2 anni e 6 mesi)	

CUMULO PENSIONE – ALTRI REDDITI DA LAVORO

Il trattamento di pensione anticipata liquidato ai sensi dell'art. 37 della L. 416/1981 e ss.mm.ii. è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento INPGI.

La quota di reddito eccedente il suddetto limite è in cumulabile fino a concorrenza del 50% del trattamento pensionistico.

Al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, il trattamento di pensione anticipata diventa interamente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

PENSIONE DI ANZIANITA'

Ai sensi dell'art. 33 del CCNLG, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 37 della L. 416/1981 in punto di attivazione dei prepensionamenti, l'azienda nei casi di crisi aziendale, approvati con decreto dal Ministero del Lavoro per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3) del "Protocollo di consultazione sindacale", Allegato D al CCNLG, può risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico:

- nel 2009, anni 59
- nel 2010, anni 60
- nel 2011, anni 60
- nel 2012, anni 61
- nel 2013, anni 61
- nel 2014 e seguenti, anni 62.

CRISI AZIENDALI

PRESENTAZIONE DEL PIANO

L'azienda deve:

- 1. Predisporre un piano finalizzato al risanamento economico dell'impresa
- 2. Presentarlo al comitato di redazione
- 3. Trasmetterlo tramite la FIEG alla FNSI
- 4. Avviare con le organizzazioni sindacali la consultazione congiunta tra le parti in sede sindacale.
- 5. Proseguire la consultazione presso una sede istituzionale (Assessorato al lavoro della regione ove ha sede l'azienda ovvero Ministero del Lavoro se l'azienda ha sedi in più regioni) per ratificare l'eventuale accordo raggiunto in sede sindacale o proseguire il confronto per tentare di raggiungere un'intesa.

CONTENUTI DEL PIANO

- 1. Deve illustrare in maniera dettagliata le cause che hanno determinato la crisi aziendale nonché la portata della crisi stessa con particolare riferimento all'andamento economico dell'azienda in base ai dati di bilancio approvati;
- 2. Deve specificare quali interventi l'azienda intende mettere in atto per superare la crisi, la durata di tali interventi e gli effetti occupazionali;
- 3. Deve contenere tutti gli elementi necessari per esaminare il nuovo modello organizzativo redazionale conseguente alla riduzione degli organici giornalistici;
- 4. Deve specificare il numero degli esuberi nonché gli interventi che intende adottare per gestire tali esuberi.

GESTIONE DEGLI ESUBERI

In rapporto alle eccedenze occupazionali le parti sindacali, l'azienda e il direttore verificheranno congiuntamente e nell'ordine:

- 1. La possibilità, in applicazione dell'art. 33 del CCNLG, di risoluzione del rapporto di lavoro (riconosciuta la crisi) dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un'anzianità contributiva di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico: anno 2009 età 59- anno 2010 età 60- anno 2011 età 60- anno 2012 età 61- anno 2013 età 61- anno 2014 età 62;
- 2. La possibilità di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell'art 37 della legge 416/1981. Sulla base delle eccedenze i giornalisti che risultino in possesso dei requisiti per il predetto prepensionamento saranno collocati in CIGS;
- 3. La possibilità di mobilità nell'ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale.

CONSULTAZIONI SINDACALI

Il confronto sindacale si svolge in sede nazionale con la presenza dei CdR, dei rappresentanti dell'azienda, delle associazioni di stampa competenti per territorio, della FNSI e della FIEG

Questa fase di norma si deve concludere entro 25 giorni dalla ricezione da parte della FNSI del documento aziendale.

E' una scadenza non perentoria quindi le parti possono concordare, se ne ravvisano l'esigenza, di proseguire il confronto oltre i 25 giorni.

Se durante la fase di consultazione sindacale si raggiunge un'intesa, l'accordo deve necessariamente, a norma di legge, essere ratificato presso l'assessorato al lavoro della regione di competenza ovvero la direzione generale tutela e condizione del lavoro del Ministero del lavoro.

In caso di mancata intesa durante la fase sindacale l'esame del programma aziendale prosegue comunque nella sede istituzionale alla presenza di funzionari o della Regione o del Ministero del Lavoro e si deve esaurire entro 25 giorni (10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti).

Solo a conclusione dell'esame congiunto nella sede istituzionale l'azienda può sospendere i lavoratori in CIGS anche se non è stata raggiunta un'intesa.

La responsabilità della collocazione in CIGS dei giornalisti prima dell'emanazione del decreto, che ricordiamo può essere con effetto retroattivo, grava sull'azienda che, in caso di mancata autorizzazione ministeriale potrebbe essere chiamata a risarcire il danno subito dai lavoratori sospesi in cassa.

Riteniamo comunque utile suggerire ai giornalisti che intendono dimettersi dall'azienda prima del decreto di autorizzazione per accedere volontariamente al prepensionamento di cui all'art 37 della legge 416 di richiedere all'azienda un impegno scritto a considerare nulle le loro dimissioni e a reintegrarli al lavoro in caso di mancata concessione di autorizzazione ministeriale.

SCELTA DEI LAVORATORI DA SOSPENDERE IN CIGS

L'azienda di norma dovrebbe fare ruotare i lavoratori sospesi in CIGS per far sì che la minor retribuzione dell'integrazione salariale non gravi solo su alcuni.

Nel caso in cui per ragioni tecnico organizzative l'azienda non intenda procedere alla rotazione dei lavoratori deve indicarne i motivi nel piano aziendale.

È di competenza del direttore, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l'azienda richiederà l'applicazione della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione.

In assenza di accordo sulla rotazione dei lavoratori è il Ministero del Lavoro che decide se stabilire criteri di rotazione.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

(Legge 19 dicembre 1984, n. 863)

COS'E' IL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Il contratto di solidarietà consiste nella riduzione dell'orario contrattuale di lavoro al quale corrisponde una proporzionale riduzione retributiva ed è finalizzato all'assorbimento di eccedenze occupazionali in caso di crisi aziendale o interventi di ristrutturazione e riorganizzazione. Può essere attuato solo a seguito di accordo tra azienda e parti sindacali e deve essere autorizzato per decreto dal Ministero del Lavoro. Può essere applicato solo alle aziende che beneficiano della CIGS

DURATA

I contratti di solidarietà hanno una durata compresa tra i dodici e ventiquattro mesi prorogabile di ulteriori ventiquattro mesi.

INTEGRAZIONE SALARIALE

Ai lavoratori in regime di solidarietà spetta una integrazione pari al 60% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

Per il 2013, l'integrazione è stata portata all'80%, di cui il 60% a carico dell'INPGI ed il 20% a carico dell'INPS. L'integrazione dell'80% è interamente erogata dall'INPGI nei limiti della capienza degli stanziamenti previsti dal Ministero.

Tale integrazione deve essere ridotta dell'aliquota contributiva del 5,84%.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA SOLIDARIETA'

Datore di lavoro e rappresentanze sindacali possono scegliere con grande flessibilità la modalità di distribuzione del minore orario di lavoro.

Può essere differenziata per i lavoratori interessati e può riguardare anche soltanto una parte dei lavoratori dell'impresa.

La riduzione dell'orario di lavoro può essere orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero) o verticale (intere giornate non lavorate).

Il contratto di solidarietà deve rispettare il principio di congruità e le ore ridotte devono corrispondere alle ore che non sarebbero state lavorate dai lavoratori considerati in esubero. E' ammessa una variazione percentuale inferiore o superiore che non deve superare il 30%

Dopo l'accordo sindacale non sono ammesse ulteriori riduzioni dell'orario.

RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'INTEGRAZIONE

Per il calcolo dell'integrazione si prende come riferimento il compenso che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate in base al CDS.

Nel computo non devono essere considerati gli aumenti retributivi previsti dai contratti aziendali ovvero da accordi individuali nel periodo dei sei mesi antecedenti la stipula del CDS.

PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE

I pagamenti sono anticipati dalle aziende che procedono successivamente al conguaglio con i contributi dovuti all'Inpgi.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO ABBIAMO CALCOLATO QUALI IMPORTI DI INTEGRAZIONE SPETTEREBBERO AL GIORNALISTA PER UNA GIORNATA NON LAVORATA CON LA CIGS E CON LA CDS

Retrib. lorda mensile	Retrib. Iorda giornaliera persa	Integrazione salariale netta della giornata in caso di CIGS	Integrazione salariale del 60% della giornata in caso di CDS	Integrazione salariale dell'80% della giornata in caso di CDS (in vigore fino a tutto il 2013)
€ 2.075,21	€ 79,81	€ 41,75	€ 45,09	€ 60,12
€ 2.500,00	€ 96,15	€ 41,75	€ 54,32	€ 72,43
€ 3.000,00	€ 115,38	€ 41,75	€ 65,19	€ 86,91
€ 3.500,00	€ 134,62	€ 41,75	€ 76,05	€ 101,40
€ 4.000,00	€ 153,85	€ 41,75	€ 86,92	€ 115,88
€ 4.500,00	€ 173,08	€ 41,75	€ 97,78	€ 130,37
€ 5.000,00	€ 192,31	€ 41,75	€ 108,75	€ 144,86

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL REGIME DI CIGS

Ai sensi dell'art. 2 co. 64, 65, 66 della L. 92/2012, per gli anni 2013-2016, il Ministero del Lavoro può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e **per periodi non superiori a 12 mesi**, la concessione di **ammortizzatori sociali in deroga**, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili presso il Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione.

SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI DI AZIENDE CHE NON BENEFICIANO DELLA CIGS

Di anno in anno vengono stipulate convenzioni tra Ministero del Lavoro e Regioni per interventi di sostegno al reddito di lavoratori sospesi per crisi aziendale di aziende che non beneficiano della CIGS.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL REGIME DI CIGS

Con la legge 236/93 art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto del CDS anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione (rientrano in questa fattispecie tutte le aziende editrici che non beneficiano della CIGS).

La legge in questione prevede per il lavoratore di un'azienda in difficoltà occupazionali, al quale viene ridotto l'orario di lavoro, la possibilità di beneficiare di un contributo.

Il contributo è erogato in rate trimestrali nella misura del 25% della retribuzione persa ed è corrisposto in uguale misura anche all'azienda.

PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

In conformità alla Circolare del Ministero del Lavoro 25 maggio 2004, n. 20, l'impresa che intende beneficiare del contributo di solidarietà è tenuta a:

- **siglare** con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali l'**accordo sindacale** contenente in particolare:
 - l'elenco dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà sottoscritto dai rappresentanti sindacali;
 - la data di decorrenza dell'applicazione del regime di solidarietà e la relativa durata;
 - la percentuale complessiva e l'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro;
 - le modalità attraverso le quali l'impresa può, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto.
- **presentare l'istanza** di ammissione al contributo di solidarietà alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

La Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, ricevuta l'istanza dell'impresa, verifica l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione del contributo di solidarietà.

Conclusa le verifica, la suddetta Direzione trasmette l'istanza alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociale presso il Ministero del Lavoro, la quale dispone con decreto l'ammissione al contributo di solidarietà.

Il contributo è erogato dalla sede provinciale dell'INPS competente per territorio.

DISOCCUPAZIONE

(Fonte Inpgi)

QUANDO SI HA DIRITTO

Il giornalista disoccupato ha diritto al trattamento di disoccupazione quando:

- 1. abbia almeno 12 contributi mensili, per l'assicurazione contro la disoccupazione, accreditati (versati o dovuti) nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- risulti iscritto all'Istituto da almeno un biennio rispetto la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto all'indennità si consegue anche nel caso in cui sia stata prestata attività lavorativa nel biennio precedente lo stato di disoccupazione, con almeno tre mensilità di contribuzione accreditata, **fermo restando il requisito del biennio di iscrizione all'Istituto.** In questa seconda ipotesi si parla di ammissione al trattamento con requisito ridotto.

Il requisito del biennio di iscrizione non si applica nei casi di rapporto di lavoro iniziato anteriormente al 24 aprile 2007.

AMMONTARE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

L'indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media degli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il rapporto sia durato meno di dodici mesi, si prende in considerazione la retribuzione media delle mensilità lavorate e per le quali siano stati accreditati i contributi. L'importo massimo giornaliero erogabile, per il 2009, è pari a € 48,06. L'indennità di disoccupazione, che fino al 1997 non era soggetta a tassazione da parte dell'Inpgi e doveva essere denunciata nella dichiarazione dei redditi, dal 1° gennaio 1998 è obbligatoriamente soggetta a ritenuta alla fonte. Ciò significa che l'Inpgi, operando come sostituto d'imposta, tratterrà ogni mese sull'indennità la relativa percentuale IRPEF.

PERIODO DI GODIMENTO

L'indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo corrispondente ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360. In caso di licenziamento, laddove venga riconosciuta un'indennità per mancato preavviso, il giornalista ha facoltà di chiedere che il trattamento di disoccupazione decorra dal giorno successivo la data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello di scadenza del mancato preavviso.

In caso di dimissioni, il diritto all'indennità decorre dall'inizio del secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità è corrisposta per un massimo di circa dieci mesi (300 giorni) nel caso in cui sussistano i 12 contributi nel biennio.

DIMISSIONI INCENTIVATE

Nei casi in cui alla cessazione del rapporto di lavoro l'iscritto percepisca dal datore di lavoro somme - a qualsiasi titolo corrisposte - aggiuntive al trattamento di fine rapporto previste dalla legge e dal CCNLG, anche se collegate a rivendicazioni riguardanti il pregresso rapporto di lavoro, il trattamento di disoccupazione è riconosciuto in base alla seguente tabella:

Per somme lorde comprese	Durata massima del sussidio
entro € 51.646	6 mensilità
€ 51.646,1 - € 61.975	5 mensilità
€ 61.975,1 - € 72.304	4 mensilità
€ 72.304,1 - € 82.634	3 mensilità
€ 82.634,1 - € 92.963	2 mensilità
€ 92.963,1 - € 103.292	1 mensilità
oltre € 103.292	0 mensilità

Nell'ambito di questa disciplina saranno quindi **ricomprese tutte le somme**, a qualsiasi titolo esse siano state corrisposte all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Sono naturalmente **escluse** le somme corrisposte a titolo di TFR e quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

Le limitazioni sopra descritte non si applicano agli iscritti i quali abbiano percepito somme a titolo di risarcimento del danno biologico o altro danno, conseguente a mobbing ovvero a comportamenti illeciti del datore di lavoro, a seguito di sentenza, anche non definitiva o lodo arbitrale.

Durante tutto il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria vengono accreditati i contributi figurativi sempreché vi sia erogazione del sussidio in tale periodo.

SUSSIDIO STRAORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE

Una volta esaurito il diritto al trattamento di disoccupazione, l'INPGI, nel caso perduri lo stato di inoccupazione, prevede un sussidio straordinario per la durata massima di 360 gg.

La misura di tale sussidio straordinario è pari, per i primi tre mesi, all'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione. Si parla in questo caso di **trattamento intero.** Per i restanti 9 mesi l'importo dell'indennizzo è ridotto del 30%. In questa seconda ipotesi si parla di **trattamento ridotto**.

Il sussidio straordinario di disoccupazione NON viene concesso:

- ai giornalisti che alla cessazione del rapporto di lavoro, abbiano conseguito somme a qualsiasi titolo corrisposte - aggiuntive al trattamento di fine rapporto previste dalla legge e dal CCNLG, anche se collegate a rivendicazioni riguardanti il pregresso rapporto di lavoro;
- nei casi di cessazione del trattamento di disoccupazione con requisito ridotto.

Durante tutto il periodo di godimento del sussidio straordinario di disoccupazione, **non vengono** accreditati i contributi figurativi.

SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA CORRESPONSIONE

Se, nel corso del godimento del trattamento di disoccupazione. il giornalista si rioccupa per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso, per riprendere successivamente fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile cui il giornalista aveva diritto. Se invece, il periodo di rioccupazione è superiore a sei mesi, il trattamento viene a cessare, ma il Regolamento prevede che il giornalista possa avanzare "nuova domanda" a condizione che, oltre ad essere disoccupato, abbia accreditati almeno 3 nuovi contributi utili "nel biennio precedente l'inizio dello stato di disoccupazione".

VEDIAMO CON UN ESEMPIO COME FUNZIONA LA NORMA

Giornalista con rapporto di lavoro ex art. 1, disoccupato dal 1/1/2005, e che abbia maturato almeno 12 contributi mensili nell'ultimo biennio. Il collega avrà diritto all'indennità di disoccupazione e ai contributi figurativi per 12 mesi (fino al 31/12/2005) dopodiché manterrà il diritto ad un sussidio straordinario (senza contributi figurativi) fino al 31/12/2006. Ipotizziamo che dopo 5 mesi di disoccupazione il collega si rioccupi (dal 1° giugno al 31 dicembre 2005) per 7 mesi e che dal 1/1/2006 resti nuovamente senza lavoro. In base al Regolamento, la precedente indennità di disoccupazione verrà a cessare, ma il collega avrà diritto a presentare nuova domanda, che sarà accolta per intero, in quanto egli potrà far valere la seguente contribuzione nel biennio precedente: 7 mesi di contributi 2004 non "consumati" per la precedente disoccupazione e altri 7 mesi maturati dal 1° giugno al 31 dicembre 2005. Il collega quindi potrà ottenere altri 12 mesi di indennità di disoccupazione piena (compresi i contributi figurativi) più 12 mesi di sussidio straordinario.

CHE FARE PER OTTENERE L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Il giornalista che si trovi disoccupato deve presentare una domanda (Mod. Dis. 1) all'INPGI, tramite il Fiduciario dell'**Ufficio di corrispondenza** della circoscrizione a cui appartiene, che attesterà lo stato di disoccupazione del richiedente (vedere alla fine del presente documento). Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro(Mod. Dis. 2), **OPPURE**

- 2. le ultime dodici buste paga, nonché documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i motivi della risoluzione del rapporto del lavoro.
- 3. Modello detrazione d'imposta e modello per comunicare le coordinate bancarie. Nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contatti di lavoro nel biennio precedente la data di presentazione della domanda di disoccupazione dovrà produrre copia dei relativi contratti per la valutazione della durata del trattamento di disoccupazione.
- Il disoccupato deve confermare, mensilmente, con dichiarazione scritta resa per il tramite del Fiduciario del locale Ufficio di corrispondenza, la continuità dello stato di disoccupazione (Mod. Dis. 3).

Il modello DIS 3 (dichiarazione mensile di responsabilità) deve essere presentato inderogabilmente entro il 3° mese successivo alla mensilità indennizzabile, in caso contrario il giornalista perde il diritto a ricevere tale mensilità.

Es: il modello Dis 3 relativo alla mensilità di maggio 2007 può essere presentato al massimo entro il mese di agosto 2007, dopodichè il giornalista perde il diritto a godere di tale mensilità.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Che cosa succede in caso di ritardo.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dalla data di scadenza del mancato preavviso. La presentazione della domanda entro tale termine determina il diritto alla corresponsione dell'indennità a partire dalla data di inizio dello stato di disoccupazione.

Pertanto anche in caso di mancanza della dichiarazione dell'azienda o di altra comunicazione il giornalista deve presentare entro i 60 gg. di cui sopra, la domanda di disoccupazione per non subire penalizzazioni.

Se la domanda viene presentata oltre il 60° giorno, l'indennità decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile a cui il giornalista ha diritto. In sostanza, il periodo compreso tra il primo giorno di disoccupazione e la data della domanda, andrà perduto.

CUMULO LAVORO INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Le regole sul cumulo valgono sia in riferimento alla indennità di disoccupazione che al sussidio straordinario di disoccupazione.

Il 50% del reddito per lavoro autonomo è incumulabile con l'indennità di disoccupazione; il restante 50% del reddito da lavoro autonomo cumulabile e compatibile con l'indennità di disoccupazione sino al limite di un terzo dell'indennità stessa.

Se il reddito di lavoro autonomo – preesistente all'inizio dello stato di disoccupazione – che eventualmente si aggiungesse a quello di lavoro dipendente , dovesse superare tale tetto, l'Istituto provvederà a trattenere dall'indennità di disoccupazione l'intero ammontare della somma eccedente.

Nei prospetti che seguono sono contenuti alcuni esempi di cumulo:

ESEMPI DI CUMULO CON L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

- luglio: mese di 31 giorni
- indennità di disoccupazione: € 1.670,90

Rappresenta l'importo massimo erogabile, che è dato dall'importo giornaliero di disoccupazione €

53,90 moltiplicato per il numero dei giorni del mese

- un terzo dell'indennità di disoccupazione : € 556,97

IL 50% DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E' <u>INFERIORE</u> AD UN TERZO DELL'INDENNITA' € 556.97

reddito da lavoro autonomo = € 619,74

€ 619,74: = 309,87

(50% reddito da lavoro autonomo non cumulabile)

Poiché il 50% del reddito da lavoro autonomo non supera un terzo dell'indennità di disoccupazione, dall'indennità erogabile viene sottratto soltanto il 50% non cumulabile.

Indennità di disoccupazione erogabile:

€ 1.670,90 - € 309,877 = € 1.361,03

IL 50% DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO E' <u>SUPERIORE</u> AD UN TERZO DELL'INDENNITA' € 556,97

reddito da lavoro autonomo = € 1.200,00

€ 1.200,00 : 2 = € 600,00

(50% del reddito da lavoro autonomo)

€ 1.670,90 - € 600,00 = € 1.070,90

(indennità di disoccupazione - 50% del reddito da lavoro autonomo non cumulabile)
Poiché il 50% del reddito da lavoro autonomo cumulabile (€ 600,00) é superiore ad un terzo dell'indennità di disoccupazione € 556,97, dall'indennità andrà sottratta anche quella parte eccedente il limite di un terzo:

€ 1.070,90 - (€ 600,00 - € 556,97) = € 1027,87 RIEPILOGANDO

l'indennità di disoccupazione erogabile è data da: € 1.670,90 ⁽¹⁾ - € 600,00 ⁽²⁾ - € 43,03 ⁽³⁾ = € 1027,87

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE PER DIPENDENTI DA AZIENDE IN CRISI - FALLITE O IN LIQUIDAZIONE

A decorrere dall'1.1.2006, l'Istituto riconosce un particolare trattamento di disoccupazione in favore dei giornalisti che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro con aziende:

- in crisi, il cui stato sia stato riconosciuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- fallite:
- in liquidazione;
- che abbiano ceduto un ramo di azienda.

QUANDO SI HA DIRITTO

I giornalisti dipendenti delle aziende che si trovino nelle condizioni indicate nel paragrafo precedente, per beneficiare delle maggiorazioni previste dal trattamento di disoccupazione, non devono aver maturato il diritto alla pensione all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- 1. età superiore a 40 anni;
- 2. anzianità contributiva Inpgi di almeno 10 anni;
- 3. rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende di cui sopra da almeno 12 mesi.

Ciò consente ai giornalisti che possiedono i requisiti di cui sopra, di poter beneficiare della contribuzione figurativa (da disoccupazione) per un periodo (da 18 a 24 mesi) che è maggiore rispetto alla durata massima di norma riconosciuta (pari a 12 mesi).

PERIODO DI GODIMENTO

L'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuta sulla base delle seguenti modalità:

FASCIA DI ETA'	DURATA TRATTAMENTO ORDINARIO
Da 40 a 55 anni	540 gg. (18 mesi)
Oltre 55 anni	720 gg (24 mesi)

Esempio: Giornalista di 45 anni, con 10 anni di anzianità contributiva INPGI, non pensionato, che ha risolto il suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato (iniziato l'1.1.07 e cessato il 28.12.07) con un'azienda in CIGS

Il giornalista verrà ammesso al trattamento ordinario di disoccupazione per 540 giorni ed avrà diritto all'accredito di 18 mensilità di contributi figurativi.

Durante tutto il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria vengono accreditati i contributi figurativi sempreché vi sia erogazione del sussidio in tale periodo. Tuttavia, per coloro che nel corso del trattamento di disoccupazione maturino il diritto alla pensione, l'accredito della contribuzione figurativa cesserà alla data di maturazione di tale diritto.

SUSSIDIO STRAORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE

Ai giornalisti compresi nella fascia di età da 40 a 55 anni, i quali alla fine del periodo di godimento del trattamento ordinario di disoccupazione ordinaria non risultino rioccupati, l'Istituto riconosce un sussidio straordinario di sei mesi (180 gg.).

ESCLUSIONI

Non possono usufruire di questo particolare trattamento di disoccupazione i giornalisti dimissionari, i quali abbiano ricevuto somme a qualsiasi titolo, aggiuntive al trattamento di fine rapporto e a quelle previste dalla legge e dal CCNLG, per un importo superiore a quello corrispondente al massimale indennizzabile, riconosciuto per due anni di disoccupazione (pari ad € 34.442,10 per l'anno 2012).